



2025/90922

25.11.2025

Rettifica del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/1348, 22 maggio 2024)

1) Pagina 3, considerando 15, sesta frase:

anziché: «(...) L'interesse superiore del minore dovrebbe essere il principio guida. (...)»

leggasi: «(...) L'interesse superiore del minore dovrebbe essere una considerazione preminente. (...)».

2) Pagina 20, articolo 8, paragrafo 1:

anziché: «1. Nel corso della procedura amministrativa di cui al capo III i richiedenti godono delle garanzie previste ai paragrafi da 2 a 6.»

leggasi: «1. Nel corso della procedura amministrativa di cui al capo III i richiedenti godono delle garanzie previste ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.».

3) Pagina 29, articolo 20, paragrafo 4, primo comma, seconda frase:

anziché: «Se il richiedente acconsente a essere menzionato a norma del presente comma, si ritiene che tale consenso includa il consenso alla trasmissione dell'esito del rinvio all'autorità competente.»

leggasi: «Se il richiedente acconsente a essere indirizzato a norma del presente comma, si ritiene che tale consenso includa il consenso alla trasmissione dell'esito del rinvio all'autorità competente.».

4) Pagina 29, articolo 22, paragrafo 3, primo comma:

anziché: «3. L'autorità accertante dà al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale, anche quando la domanda è fatta per suo conto in conformità dell'articolo 32 e dell'articolo 33, paragrafo 1, a meno che ciò sia contrario all'interesse superiore del minore. In tal caso l'autorità accertante motiva la decisione di non dare al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale.»

leggasi: «3. L'autorità accertante dà al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale, anche quando la domanda è fatta per suo conto in conformità dell'articolo 32, paragrafo 1, e dell'articolo 33, paragrafo 1, a meno che ciò sia contrario all'interesse superiore del minore. In tal caso l'autorità accertante motiva la decisione di non dare al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale.».

5) Pagina 35, articolo 28, paragrafo 1:

anziché: «1. Il richiedente formalizza la domanda presso l'autorità competente dello Stato membro in cui è fatta domanda quanto prima ed entro 21 giorni a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a meno che si applichi il paragrafo 6 del presente articolo e a condizione che gliene sia data la possibilità effettiva ai sensi del presente articolo. (...)»

leggasi: «1. Il richiedente formalizza la domanda presso l'autorità competente dello Stato membro in cui è fatta domanda quanto prima ed entro 21 giorni a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a meno che si applichi il paragrafo 7 del presente articolo e a condizione che gliene sia data la possibilità effettiva ai sensi del presente articolo. (...)».

6) Pagina 42, articolo 39, paragrafo 1, lettera c):

anziché: «c) la domanda è ritirata esplicitamente o implicitamente, fatti salvi l'articolo 40, paragrafo 2, e l'articolo 41, paragrafo 5.»

leggasi: «c) la domanda è ritirata esplicitamente o implicitamente, fatti salvi l'articolo 40, paragrafo 4, e l'articolo 41, paragrafo 5.».

7) Pagina 46, articolo 45, paragrafo 3, secondo comma:

anziché: «Ai fini del primo comma, punti b), c) e d), sulla base di una valutazione caso per caso, un minore è considerato non coniugato se il suo matrimonio non può essere contratto conformemente al diritto nazionale dello Stato membro interessato, in particolare per quanto attiene all'età legale per contrarre matrimonio.»

leggasi: «Ai fini del primo comma, lettere b), c) e d), sulla base di una valutazione caso per caso, un minore è considerato non coniugato se il suo matrimonio non può essere contratto conformemente al diritto nazionale dello Stato membro interessato, in particolare per quanto attiene all'età legale per contrarre matrimonio.»

8) Pagina 49, articolo 50, quarto comma:

anziché: «Tale autorizzazione non esonera lo Stato membro dall'obbligo di esaminare, nella procedura di frontiera, le domande fatte dai richiedenti di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera f), e paragrafo 5, lettera b).»

leggasi: «Tale autorizzazione non esonera lo Stato membro dall'obbligo di esaminare, nella procedura di frontiera, le domande fatte dai richiedenti di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 42, paragrafo 3, lettera b).»

9) Pagina 49, articolo 51, paragrafo 2, secondo comma:

anziché: «Gli Stati membri disciplinano la durata della procedura d'esame in deroga all'articolo 35, dell'esame da parte di un giudice della richiesta di rimanere presentata a norma dell'articolo 68, paragrafi 4 e 5, e, se del caso, della procedura d'impugnazione. La durata stabilita garantisce che tutte queste fasi procedurali siano completate entro 12 settimane dalla data di registrazione della domanda»

leggasi: «Gli Stati membri disciplinano la durata della procedura d'esame, in deroga all'articolo 35, dell'esame da parte di un giudice della richiesta di rimanere presentata a norma dell'articolo 68, paragrafi 4 e 5, e, se del caso, della procedura d'impugnazione. La durata stabilita garantisce che tutte queste fasi procedurali siano completate entro 12 settimane dalla data di registrazione della domanda.»

10) Pagina 56, articolo 64, paragrafo 3, primo comma:

anziché: «Qualora, con procedura legislativa ordinaria, sia stata sospesa la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione, uno Stato membro può notificare alla Commissione di ritenere che, considerata l'evoluzione della situazione, il paese soddisfi nuovamente le condizioni previste, rispettivamente, all'articolo 59, paragrafo 1, e all'articolo 61.»

leggasi: «Qualora, con procedura legislativa ordinaria, sia stata revocata la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione, uno Stato membro può notificare alla Commissione di ritenere che, considerata l'evoluzione della situazione, il paese soddisfi nuovamente le condizioni previste, rispettivamente, all'articolo 59, paragrafo 1, e all'articolo 61.»